

DELIBERA N. 14/2020

XXX
(GU14/119454/2019)

Corecom Umbria

NELLA riunione del Corecom Umbria del 02/03/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 07/05/2019 acquisita con protocollo n. XXX del 07/05/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, con riferimento al contratto cod. cliente n. XXX, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

A) nonostante la disdetta del contratto, effettuata tramite raccomandata A/R, riceveva una nota di credito riferita a fatture con addebiti risalenti a periodi in cui l'operatore non trasmetteva più il calcio e comunque riferite a periodi successivi alla cessazione del contratto.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

I) storno dell'insoluto con ritiro della pratica recupero crediti;

II) somma di euro 600.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nei propri scritti, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

1) la richiesta di cessazione, pervenuta in data 8/8/2018, è stata successiva alla sospensione per morosità, avvenuta il 15/7/2018, con prenotazione di risoluzione del contratto il 27/9/2018;

2) le fatture di cui si richiede il pagamento riguardano i canoni di giugno e luglio 2018, nonché le penali di sospensione e risoluzione per morosità, pertanto vanno saldate, tenuto conto che il contratto è stato cessato per morosità il 27/9/2018 e non alla sua naturale scadenza, prevista per il 31/10/2018;

3) in relazione alla perdita dei diritti calcistici della stagione 2018/2019, la società ha informato i clienti di detta modifica contrattuale, concedendo la possibilità di recedere senza costi nel periodo compreso tra il 1/7/2018 ed il 15/8/2018, informazione diffusa, tra l'altro, anche a mezzo di numerose testate giornalistiche;

4) l'istante, tuttavia, non ha esercitato il recesso in tale periodo ma ha interrotto i

pagamenti precedentemente, determinando l'addebito delle penali contrattualmente previste.

In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

Con nota del 23 gennaio 2020, in atti, chiedeva alle parti di produrre copia delle fatture contestate e del contratto. La richiesta non è stata evasa.

3. Motivazione della decisione

La domanda non può essere accolta per i seguenti motivi.

In base alle regole generali in materia di onere probatorio circa l'adempimento di obbligazioni, l'utente deve dedurre l'esistenza del contratto, mentre l'operatore è tenuto a fornire la prova del proprio adempimento.

Pertanto, se è vero che, per andare esente da responsabilità, l'operatore deve dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, è pur vero che è l'istante a dover fornire la prova della fonte del diritto vantato, cosa che non è avvenuta nel caso che ci occupa: la ricorrente non ha versato in atti, neppure in esito alla richiesta di integrazione istruttoria del 23 gennaio 2020, né la documentazione contrattuale, comprensiva dell'offerta commerciale e del piano tariffario, né copia di fatture né alcuna documentazione contabile, rendendo così impossibile a questo Comitato la verifica della legittimità o meno degli addebiti.

In relazione a quanto sopra, si deve evidenziare che l'istanza formulata risulta priva di elementi precisi e dettagliati, ed è stata prodotta in copia agli atti una scarsa documentazione, dalla quale non emergono elementi probanti e circostanziati tali da rendere condivisibili le doglianze asserite, ma non adeguatamente esplicate in sede di formulario GU14 né di eventuali memorie di replica, peraltro non depositate, cosicché non è possibile ricostruire in modo preciso e circostanziato la questione controversa (conforme Agcom, del. n. 161/16/CIR).

La domanda, pertanto, non può essere accolta.

DELIBERA

Articolo 1

Il rigetto dell'istanza presentata dalla sig.ra XXX, nei confronti dell'operatore RTI SpA (Mediaset Premium), per i motivi sopra riportati.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 02/03/2020

IL PRESIDENTE